

COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

- Ufficio Tributi -

Nepi, 05 dicembre 2018

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2018 Scadenza versamento saldo (16/12/2018)

AVVISO

Il **16 dicembre 2018** scade il termine per il versamento del saldo dell'IMU relativo all'anno 2018. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal Comune (rif. Deliberazione di C.C. n. 57 del 27.10.2017 "Conferma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2017 per l'anno 2018"), con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

Aliquote e detrazioni d'imposta

| Tipologia | Aliquota/detrazione |
|---|---------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,50% |
| Aree edificabili | 0,8% |
| Tutti gli altri immobili | 0,8% |
| Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze | € 200,00 |

Quali immobili non pagano l'IMU

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale si consulti il sito internet comunale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano affittati;
- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

La base imponibile dell'IMU è ridotta al 50%:

- per unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e vi risieda anagraficamente, nonché che dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. del 22.01.2004, n. 41;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

Come effettuare il versamento

Il versamento del tributo deve essere eseguito mediante modello F24 indicando il codice catastale del Comune **F868** mediante modello reperibile presso gli Istituti Bancari, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati utilizzando i seguenti codici tributi:

3916 – IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI

3918 – IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI

3912 – IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Art. 13, C. 7 D.L. n. 201/11.

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Nepi (VT) nel seguente modo:

- al n. 0761 – 55 81 450;
- al fax. 0761 – 55 81 777;
- tramite **email**: tributi@comune.nepi.vt.it
- tramite **PEC** : comune.nepi.vt@legalmailpa.it

Il Funzionario Responsabile

dott. ssa Maria Lucia Torri